

**Caperle.** Se la Camera accoglie la proposta di soppressione dell'ultima parte del terzo capoverso dell'articolo 3, la mia aggiunta non ha più ragione di essere; ma se invece il ministro e la Commissione tengono fermo il pensiero che i comuni chiusi non abbiano diritto al concorso dello Stato, allora, secondo me, torna opportuna l'aggiunta.

La proposta muove dalla presunzione che il dazio consumo per la tariffa del comune chiuso, dia molto maggior provento all'amministrazione municipale, e perciò maggiore agevolezza anche pel mantenimento delle scuole e per la fissazione degli stipendi. Ma quando un comune ha una parte del suo territorio fuori del recinto daziarario, questa parte è parificata, per l'articolo 5 della legge del 1864, ai comuni aperti.

Dunque è di tutta giustizia che, per le scuole poste nel territorio comunale del comune chiuso ma parificato al comune aperto, si abbia diritto al concorso governativo.

Io non aggiungo altro per difendere la mia aggiunta il cui scopo è precisamente quello di mettere i comuni chiusi, rispetto alla parte del territorio che per la tariffa del dazio consumo è parificata ai comuni aperti, nella stessa condizione dei comuni totalmente aperti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Adamoli.

**Adamoli.** Io vorrei chiedere all'onorevole Commissione ed all'onorevole ministro una ben lieve concessione: cioè che alle condizioni accennate nel comma quarto dell'articolo 3, ne fosse aggiunta una quarta, semplicissima, che comprendesse quei comuni la cui popolazione è inferiore ai quattrocento abitanti.

Il movente di questa mia domanda è molto facile a comprendersi. Tutti conoscono le condizioni in cui si trovano i poveri comunelli di montagna che non sanno come mantenere le loro strade nè i loro segretari, e tutti sanno come la spesa che sopportano i piccoli comuni per le loro scuole, sia superiore in proporzione a quella che per lo stesso scopo sopportano i comuni grossi.

È ovvia quindi la mia preghiera al Ministero ed alla Commissione di accennare ai comuni piccoli nel presente disegno di legge.

Essi di solito dimenticati, lontani da ogni centro, si vedono andare innanzi i più fortunati per posizione e grandezza, i quali trovano appoggi più facilmente presso chi è incaricato di fare le distribuzioni dei sussidi; ed io colla mia proposta vorrei appunto rimediare per quanto è possibile a tale inconveniente.

Spero che Commissione e Ministero vorranno accoglierla favorevolmente.

**Lazzaro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Lazzaro.** Io sono dispiacente di non potere acconsentire alla proposta dell'onorevole Di San Giuliano.

Già, prima ancora che egli l'annunziasse alla Camera, io ne aveva avuto sentore; ma a chi me ne parlava privatamente, io dissi subito le ragioni per le quali non potevo accettarla.

La proposta dell'onorevole Di San Giuliano non evita il pericolo di commettere un'ingiustizia, perchè parte, almeno a mio modo di vedere, da un criterio erroneo. L'onorevole Di San Giuliano crede che i comuni capoluoghi di provincia o di circondario, siano in condizioni migliori degli altri comuni. Ed io credo che questo sia un criterio sbagliato, poichè se questi comuni hanno una popolazione maggiore, hanno di conseguenza anche maggiori bisogni e maggiori doveri. I piccoli comuni non hanno verso la società tutti gli obblighi dei grossi comuni. Nè si può parlare in modo assoluto di agiatezza e di povertà dei comuni.

Un comune, come un individuo, può possedere più di un'altro; ma avendo maggiori bisogni, si troverà in condizioni peggiori di un'altro che possiede meno, ma che abbia anche minori bisogni.

Per dirne una, nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario, i cittadini non vogliono più la illuminazione a olio o petrolio, ma a gas; come vogliono altre simili spese che i comuni piccoli non hanno, o almeno hanno in proporzioni minori.

Quindi, calcolare l'agiatezza o la povertà dei comuni dalla loro popolazione, me lo perdoni l'onorevole Di San Giuliano, mi pare proprio che equivalga a misurare dalla sua grandezza il valore intrinseco di un quadro.

Inoltre, limitando l'esclusione del beneficio ai soli comuni capoluoghi di circondario e di provincia, non si viene a togliere quella specie di ingiustizia a cui accennava l'onorevole Costantini, che cioè, alcune regioni del regno avrebbero un beneficio da questo articolo, ed altre no.

Perchè il Parlamento deve entrare in questa via di patente ed aperta ingiustizia?

Noi siamo qui per fare le leggi che estendano i benefici dello Stato a tutti indistintamente; e credo che il sistema proposto con questa legge farebbe una pessima impressione nel paese, imperocchè non parrà giusto che si debba negare